

## SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR

Questo **testo unificato** di sei proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali quella [a prima firma Soverini \(PD\)](#), frutto di un approfondito lavoro istruttorio svolto dalla Commissione Cultura, ha lo scopo primario di **riorganizzare il Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore** al fine di raccordare meglio i **percorsi di studio**, con il mondo produttivo e di potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi, anche alla luce delle **linee di indirizzo** da ultimo definite **nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** presentato alla Commissione europea.

L'intervento di riordino del sistema attua le finalità PNRR inviato alla Commissione europea, il quale prevede espressamente, tra gli obiettivi del Paese, la **riforma degli istituti tecnici superiori (I.T.S.)** e il loro rafforzamento, con l'obiettivo di ottenere in tempi brevi il **raddoppio del numero degli iscritti**. In generale il PNRR prevede **un investimento per lo sviluppo degli I.T.S.**, con uno stanziamento di 1.500 milioni di euro a fondo perduto dal 2022 al 2026, allo scopo di **potenziarne le strutture**. La Missione numero 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza interviene, infatti, su tutto il ciclo dell'istruzione e della ricerca, in risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea sull'Italia, che invitano a stimolare gli **studi in campi attinenti ai settori ad alta intensità di conoscenza**, con l'obiettivo prioritario di migliorare le competenze di base e la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, e permettere allo stesso tempo di **ridurre le distanze tra istruzione e lavoro**, anche grazie alla riforma e allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria, colmando un gap che vede il nostro Paese fortemente penalizzato a causa **della carenza di manodopera qualificata nelle imprese**.

Attualmente la normativa sugli I.T.S. è recata in gran parte, anche se non esclusivamente, dal DPCM 25 gennaio 2008, il sistema post diploma professionalizzante in Italia è quindi relativamente giovane e ha dato prova di funzionare. Per questa ragione, il testo in esame non intende rivoluzionare il sistema, ma **migliorarne il percorso**. Il provvedimento eleva a livello legislativo questa normativa, in parte riprendendola, in parte modificandola.

Diverse le **novità** finalizzate a potenziare e ampliare la formazione professionalizzante dei tecnici superiori e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con una migliore definizione della **missione e dell'identità degli I.T.S. Academy**. C'è una maggiore attenzione alle nuove **aree tecnologiche** e alla **strutturazione dei percorsi** formativi degli I.T.S. Academy. Viene incoraggiata la **creazione di network** con aziende, università e centri di ricerca tecnologica e scientifica, enti locali ed altri organismi e sistemi educativi e

formativi. Viene perfezionata la **governance** degli I.T.S. Academy. Novità anche per quanto concerne **l'individuazione dei docenti**. C'è una maggiore attenzione alle **iniziative di informazione** sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli I.T.S. Academy e dei percorsi IFTS, anche attraverso la **redazione di piani di orientamento** per i giovani e le loro famiglie. Prevista l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la creazione di un **tavolo istituzionale paritetico tra Governo e Regioni** e l'istituzione di un **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**. Infine viene costituita un'**anagrafe degli studenti** iscritti ai percorsi I.T.S. Academy e IFTS.

*“Siamo molto soddisfatti per l'approvazione di questa legge”, ha dichiarato **Serse Soverini, deputato Pd**, intervenendo alla Camera per annunciare il voto favorevole del Partito democratico. “Grazie al lavoro parlamentare e agli emendamenti approvati – ha evidenziato il rappresentante del PD – abbiamo difeso e consolidato la centralità del ruolo delle imprese; abbiamo garantito la qualità degli ITS; previsto un sistema premiale; favorito gli investimenti privati nelle fondazioni. Grazie al Coordinamento nazionale abbiamo reso il sistema ITS parte integrante dell'insieme delle politiche di crescita. Siamo infine d'accordo con i sindacati – ha concluso Soverini – sull'abolizione del finanziamento degli ITS attraverso i bandi annuali per sostituirlo con un finanziamento almeno triennale che garantisca stabilità e di pianificare con più certezza gli investimenti”.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato: “Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” ([AC 544- 2387-2692-2868-2946-3014-A](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

Assegnato alla VII Commissione Cultura in sede Referente.

Per quanto il PNRR inviato alla Commissione europea, in particolare: la riforma del sistema ITS (**M4-C1-R.1.2**), la riforma delle classi di laurea (**M4-C1-R.1.5**) e l'investimento Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (**M4-C1-I.1.59**), si rinvia al [dossier n° 274/1 - Elementi per l'esame in Assemblea](#), Servizio Studi, Camera dei deputati, 28 giugno 2021.

## **FINALITÀ E STRUTTURA DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE**

L'**articolo 1** enuncia le finalità della legge, si tratta principalmente di ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del **Sistema di Istruzione e formazione tecnica**

**superiore (I.F.T.S.)<sup>1</sup>**, anche in relazione alle **finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

Sono parte integrante del sistema<sup>2</sup>: a) gli istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di *“accademie per l’istruzione tecnica superiore”*, abbreviato nella forma di **I.T.S. Academy**; b) *“i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore” (I.F.T.S.)*, finalizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei **giovani in possesso del diploma** di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico<sup>3</sup>, nonché di coloro che sono **in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali<sup>4</sup>**, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, *“previo **accreditamento delle competenze acquisite** in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”*.

## MISSIONE DEGLI I.T.S. ACADEMY

L’**articolo 2** definisce i compiti degli I.T.S. *Academy*, il principale dei quali, ma non l’unico, è quello di **potenziare e ampliare la formazione professionalizzante** dei tecnici superiori con elevate competenze. allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese. È volto inoltre a sostenere, tra l’altro, **la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati** nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Nel primo quinquennio di applicazione della legge, costituisce **priorità strategica** degli I.T.S. *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per **soddisfare i fabbisogni formativi** collegati alla **realizzazione** di piani di intervento previsti dal **PNRR**.

## IDENTITÀ DEGLI I.T.S. ACADEMY

L’**articolo 3** stabilisce che ciascun I.T.S. *Academy* debba caratterizzarsi per il riferimento a una **specificata area tecnologica**. Le aree tecnologiche, attualmente definite dal [DPCM del 2008](#), saranno riviste ed individuate con un decreto interministeriale<sup>5</sup>, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni<sup>6</sup>. Nella revisione delle aree tecnologiche il decreto dovrà tener

---

<sup>1</sup> Istituito dall’articolo 69 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), e riorganizzato dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri \(DPCM\) 25 gennaio 2008](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell’11 aprile 2008

<sup>2</sup> A norma dell’[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#)

<sup>3</sup> Di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

<sup>4</sup> Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,

<sup>5</sup> Decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università, il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

<sup>6</sup> A norma dell’articolo 3 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

conto delle **principali sfide attuali e linee di sviluppo economico**, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

Il decreto interministeriale dovrà anche **definire le figure professionali nazionali** di riferimento **in relazione a ciascuna area tecnologica** e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure potranno essere ulteriormente articolate in profili sulla base della **programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni**. Con il decreto si definiranno, poi, gli *standard* minimi delle competenze in relazione a ciascuna figura professionale.

## REGIME GIURIDICO DEGLI I.T.S. ACADEMY

L'**articolo 4** prevede che gli **I.T.S. Academy** si costituiscano come **fondazioni** e che ad essi si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile; ed enumera quelli che devono essere i soggetti fondatori, qualificando l'elenco come *standard* organizzativo minimo. I **soggetti fondatori** devono essere a) un **istituto tecnico o professionale** della provincia, oppure un **istituto di istruzione secondaria superiore** della provincia nel quale siano attivi **indirizzi** di istruzione tecnica o professionale; b) una **struttura formativa accreditata dalla Regione**, situata nella provincia ove ha sede la fondazione; c) **una o più imprese**, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzino in modo prevalente le tecnologie dell'area di riferimento degli I.T.S. Academy; c) **un'università**, un dipartimento universitario o altro organismo del sistema universitario, della ricerca scientifica e tecnologica, o un **ente di ricerca, o privato o un ente pubblico di ricerca**<sup>7</sup>, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy.

A tutti i **soggetti fondatori** è richiesta **esperienza nel campo dell'innovazione**, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali o internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

È confermato, secondo la disciplina generale delle "*fondazioni di partecipazione*", che alla fondazione possano partecipare anche altri soggetti, anche in qualità di fondatori. La qualifica di fondatore è, comunque, attribuibile solo a **persone fisiche e giuridiche**, pubbliche o private, **enti o agenzie** che **contribuiscono al fondo di dotazione** e al **fondo di gestione** nelle forme determinate nello **statuto della fondazione**<sup>8</sup>. Tutti i soggetti fondatori devono **contribuire alla costituzione del patrimonio** della fondazione – la cui composizione è disciplinata dal provvedimento – anche attraverso risorse strumentali o strutturali.

L'**articolo 4** detta norme anche sulla *governance* degli I.T.S. e per quanto riguarda le funzioni esercitate dagli organi rinvia al DPCM 2008.

Sono **organi necessari** della fondazione:

---

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

<sup>8</sup> V. comma 4 dell'articolo 4 del T.U.

a) **il presidente**, che ne è il legale rappresentante ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

b) **il consiglio di amministrazione**, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

c) **il segretario generale**, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;

d) **l'assemblea dei partecipanti**;

e) **il comitato tecnico-scientifico**, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;

f) **il revisore dei conti**.

È confermato, poi, che il **controllo** sulle fondazioni è rimesso **al prefetto**, con i poteri che il codice civile<sup>9</sup> attribuisce all'autorità di Governo.

Sotto il profilo fiscale, è confermato che alle Fondazioni I.T.S. *Academys* applica la normativa in materia di **riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio** e la relativa **disciplina fiscale di favore**. Agli I.T.S. *Academys* applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di **detraibilità o deducibilità delle erogazioni liberali** disposte a favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Si stabilisce, inoltre, che gli I.T.S. *Academy* possono essere destinatari di **contributi statali** a sostegno delle attività di ricerca fondamentale, nonché di ricerca industriale<sup>10</sup>.

## **STANDARD MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI**

L'articolo 5 delinea la struttura dei **percorsi formativi** degli I.T.S. *Academy*, innanzitutto, introducendo **un'articolazione** che prevede: di **quinto livello EQF**, di quattro semestri, con "almeno" 1.800-2.000 ore di formazione corrispondenti al quinto livello del [Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente](#)<sup>11</sup>; oppure percorsi formativi di **sesto livello EQF**, di durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo di riferimento. I percorsi devono far riferimento alle aree tecnologiche e alle figure definite con il **decreto interministeriale**<sup>12</sup>. I percorsi devono essere strutturati secondo una serie di criteri che il provvedimento qualifica come *standard* organizzativi minimi. Tra l'altro, devono comprendere attività teorica, pratica e di laboratorio e *stage* aziendali e tirocini formativi per almeno il 30% del monte ore complessivo. *Stage* e tirocini possono essere svolti all'estero e devono essere sostenuti con **borse di studio**. I percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico o dell'anno accademico. Per i **lavoratori occupati**, il monte ore complessivo può essere **adeguato in misura congrua** in modo da tenere conto del **riconoscimento di crediti e dei loro**

<sup>9</sup> V. il capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

<sup>10</sup> Sono gli interventi previsti dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012.

<sup>11</sup> Di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.

<sup>12</sup> Art. 3, co. 1, del T.U.

**impegni di lavoro** nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi, e comunque prevedendo che lo svolgimento delle **lezioni di didattica teorica sia consentito anche a distanza**. La conduzione scientifica di ogni percorso dovrà essere affidata ad un coordinatore tecnico-scientifico o ad un comitato di progetto.

Altre disposizioni specifiche riguardano il **personale** degli I.T.S. *Academy*: dovranno essere docenti, ricercatori ed esperti selezionati dalle fondazioni e assunti con **contratto d'opera**<sup>13</sup>, dovranno provenire **dal mondo del lavoro**, compresi enti di ricerca privati, e dovranno avere una **specificata esperienza professionale** maturata, per almeno 5 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. *Academy*, nonché tra esperti che operano nel settore dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Ai percorsi formativi degli I.T.S. *Academy* possono **accedere**, sulla base di una **selezione pubblica**, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito al termine dei *percorsi IFTS* della durata di almeno 800 ore.

A conclusione dei percorsi I.T.S. *Academy*, si consegue, previa verifica e valutazione finale, il diploma di tecnico superiore.

## VERIFICA E VALUTAZIONE FINALI E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI RELATIVI CREDITI

L'**articolo 6**, anche qui in gran parte confermando l'impianto del DPCM del 2008, dispone in materia di **criteri e modalità per la costituzione delle commissioni d'esame** per la **verifica finale** sulle competenze e per la **certificazione** dei modelli di diploma.

Su queste materie dovrà intervenire un **decreto interministeriale**<sup>14</sup>, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo unificato fornisce alcune indicazioni: le **commissioni di esame** dovranno essere costituite con la **presenza di rappresentanti** della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca. La **certificazione dei percorsi** dovrà essere determinata sulla base di criteri di trasparenza, che favoriscano l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e aiutino il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli e dovrà essere **"conformata in modo da facilitare la riconoscibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea"**. Sono, poi, dettate disposizioni in materia di **"crediti formativi"** acquisibili con la frequentazione dei percorsi I.T.S., che possono essere riconosciuti nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro.

## STANDARD MINIMI PER L'ACCESSO DEGLI I.T.S. ACADEMY AL SISTEMA

L'**articolo 7** introduce un sistema per il **riconoscimento e l'accreditamento** degli I.T.S. *Academy*. Gli *standard* minimi di livello nazionale sono stabiliti con un **decreto interministeriale**, previa **intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome**.

---

<sup>13</sup> A norma dell'articolo 2222 del [codice civile](#).

<sup>14</sup> Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le **Regioni**, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, **recepiscono gli standard minimi nazionali**, stabilendo eventuali **criteri aggiuntivi**, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO. Lo schema del **decreto interministeriale**<sup>15</sup> è predisposto su proposta del **Tavolo istituzionale paritetico** tra Governo e Regioni, istituito dalla presente legge<sup>16</sup>.

Qualora, per **3 anni consecutivi**, un I.T.S. *Academy* riceva un **giudizio negativo**, riferito ad almeno il 50% di corsi valutati in ciascuno degli anni del triennio precedente, **la Regione revoca l'accREDITAMENTO**. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema finanziamento.

## RACCORDI TRA GLI I.T.S. ACADEMY E IL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

L'**articolo 8** reca disposizioni per favorire il **raccordo tra** gli I.T.S. *Academy* e le **università**, attraverso **patti federativi**, una possibilità già prevista dalla legge n. 240 del 2010<sup>17</sup>.

Più nello specifico, dispone che i patti federativi sono finalizzati a **realizzare percorsi, flessibili e modulari**, per il conseguimento, anche in regime di "alto apprendistato", di lauree ad orientamento professionale. Inoltre, i patti federativi possono prevedere, **nel confronto con le parti sociali** più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle **competenze dei lavoratori**, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree ad orientamento professionale, per **facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate**.

È previsto, infine, che con un **decreto ministeriale**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definiti alcuni aspetti, tra i quali gli *standard* e i requisiti minimi per l'accREDITAMENTO nazionale e di organizzazione dei percorsi formativi

## MISURE NAZIONALI DI SISTEMA E ORIENTAMENTO

L'**articolo 9** reca le **misure nazionali del Sistema** e prevede che il **Coordinamento nazionale**<sup>18</sup> individui **linee di azione nazionali** per favorire lo sviluppo del **Sistema di istruzione tecnica superiore**, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

Il Coordinamento nazionale dovrà adottare **programmi pluriennali** che comprendono sia **percorsi** per le competenze trasversali **all'orientamento** e altre iniziative di orientamento, anche nella formula di **percorsi esperienziali** destinati agli studenti di tutti gli istituti secondari superiori, compresi i licei, sia **iniziative di informazione alle famiglie** sulla missione e sull'offerta formativa professionale delle I.T.S. *Academy* e dei *percorsi* IFTS, nonché sui **percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca**.

---

<sup>15</sup> Decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

<sup>16</sup> V. articolo 11-*bis* del T.U.

<sup>17</sup> Articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

<sup>18</sup> Di cui all'articolo 11 del T.U.

Il Coordinamento nazionale dovrà anche definire progetti per **far conoscere** meglio ai **dirigenti scolastici e ai docenti** il **PNRR e le sue strategie** per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto tecnologico e digitale. Inoltre, nel primo quinquennio di attuazione della legge, il coordinamento nazionale dovrà definire **programmi** per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo degli I.T.S. *Academy*, soprattutto ai fini del **riequilibrio dell'offerta formativa** professionalizzante sul territorio, oltre che per **favorire la competitività** del sistema produttivo italiano.

## STANDARD MINIMI DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

L'articolo 10 dispone in merito ai **percorsi IFTS**<sup>19</sup> che devono essere conformati in modo da *"concorrere al superamento del disallineamento fra le competenze* tecnologiche e tecnico-professionali **dei giovani e degli adulti**, da una parte, e le **richieste del mondo del lavoro e delle professioni** dall'altra, nonché a **sopperire alla carenza di figure professionali** con competenze digitali idonee rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica. Sono pertanto ridefiniti gli *standard* minimi dei *percorsi* IFTS.

Si conferma che i percorsi sono **finalizzati** al conseguimento di un **certificato di specializzazione tecnica superiore**; sono strutturati di regola in **2 semestri**, per un totale di almeno **800 ore**, con un'articolazione di **moduli di varia durata**. Infine, possono essere **progettati e realizzati**, anche in **apprendistato formativo**, da **soggetti associati tra loro**<sup>20</sup>.

Le **Regioni definiscono** le modalità per la costituzione delle **commissioni di esame** nonché le indicazioni generali per la **verifica finale** delle competenze acquisite e per la relativa **certificazione**, facilitando la **riconoscibilità dei titoli** conseguiti a conclusione dei percorsi **in ambito nazionale e dell'Unione europea**.

Gli I.T.S. *Academy* possono concorrere alla realizzazione dei *percorsi* I.F.T.S. secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole regioni.

## COORDINAMENTO NAZIONALE

L'articolo 11 istituisce presso il Ministero dell'Istruzione un organo denominato **Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore**. All'istituzione dell'organo e alla **definizione delle modalità di funzionamento** dovrà provvedere il Ministero dell'Istruzione con proprio **decreto**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Coordinamento nazionale dovrà riunirsi con cadenza almeno **annuale** e provvedere, tra l'altro, alla **redazione di un piano nazionale** per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, oltre che alla **redazione di piani di orientamento** per i giovani e le loro famiglie.

Diversi i compiti che la legge affida a questo organo, tra questi quelli di **proposta in materia di linee di indirizzo** del Sistema e della **programmazione annuale** dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai **piani europei, nazionali e regionali di sviluppo**; oltre a quelli di **raccordo con i Ministri competenti**. Il Coordinamento nazionale è chiamato tra l'altro a **consultare e coinvolgere le associazioni dei datori di lavoro e**

---

<sup>19</sup> Nell'ambito attualmente trattato dagli articoli 9 e 10 del DPCM 25 gennaio 2008.

<sup>20</sup> Di cui articolo 69 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#).



**delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale**, le reti territoriali degli ITS *Academy*, i soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del sistema, anche per consolidare e riequilibrare l'offerta formativa sul territorio.

Le linee di indirizzo hanno validità annuale; qualora non siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale, le **Regioni** possono comunque **procedere con la propria programmazione** territoriale di riferimento. Le Regioni si riferiscono al piano nazionale nella loro programmazione triennale e nella programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.

## TAVOLO ISTITUZIONALE PARITETICO TRA GOVERNO E REGIONI

L'articolo 11-*bis* prevede la creazione di un **tavolo istituzionale paritetico tra Governo e Regioni**, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di **proposte** ai fini della definizione degli **schemi dei decreti attuativi** previsti dalla presente legge<sup>21</sup>.

## SISTEMI DI FINANZIAMENTO

L'articolo 12 tratta delle **modalità di finanziamento** del **sistema I.F.T.S.** È prevista l'istituzione di un **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore** che avrà una dotazione di 68 milioni di euro per il 2021 e 48 milioni annui dal 2022. Il Fondo deve servire a finanziare prioritariamente la **realizzazione** degli I.T.S. *Academy* e gli interventi per dotarle di nuove sedi, di laboratori e di infrastrutture, comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizioni di comando<sup>22</sup>. Il Fondo **finanzia** inoltre le misure nazionali di **sistema per l'orientamento** dei giovani e delle loro famiglie, l'**anagrafe degli studenti**, la **banca dati nazionale** e il **sistema di monitoraggio e valutazione**, previsti dal presente provvedimento.

Lo scopo è quello di **incrementare significativamente l'offerta formativa** dei percorsi I.T.S. su tutto il territorio nazionale.

I criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo saranno definiti con **decreto del Ministero dell'Istruzione**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le **risorse** sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al **numero degli allievi** che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero all'esame.

Con il decreto ministeriale sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Il **70% delle risorse** sarà assegnato **a titolo di cofinanziamento** degli interventi per gli I.T.S. *Academy* previsti dai piani territoriali regionali. Il restante **30%** sarà assegnato **a titolo premiale** per essere destinato agli I.T.S. *Academy* attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è stato erogato il finanziamento, hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione.

---

<sup>21</sup>Dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 4, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 10, comma 4, dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 12, comma 4, dall'articolo 13, commi 1 e 2, e dall'articolo 14, comma 1.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del T.U.

Le risorse saranno **assegnate direttamente alle Fondazioni** entro il 30 giugno di ciascun anno. Con riferimento al fondo, resta fermo **per le regioni l'obbligo di cofinanziamento** degli I.T.S. *Academy*, inseriti nella **propria programmazione** territoriale dell'offerta formativa. Per lo svolgimento della propria missione, gli I.T.S. *Academy* possono avvalersi anche di **altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati**.

## **ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI E BANCA DATI NAZIONALE**

L'**articolo 13** prevede la costituzione presso l'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** di un'**anagrafe degli studenti** iscritti ai percorsi I.T.S. *Academy* e IFTS.

Le funzioni e i compiti della **banca dati nazionale**<sup>23</sup>, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sono assicurati **il coordinamento e l'integrazione** della banca dati con le **altre banche dati e anagrafi degli studenti** previste dall'ordinamento.

## **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA**

L'**articolo 14** dispone che deve essere **"attualizzato"**, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, anche il **sistema nazionale di monitoraggio e valutazione**, di cui al DPCM del 2008, **affidato ora all'INDIRE**.

Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi disciplinati dalla presente legge saranno definiti con un decreto del Ministro dell'istruzione, su proposta del **Tavolo di monitoraggio nazionale**, istituito, previa intesa con le Regioni, con il medesimo decreto.

## **FASE TRANSITORIA**

L'**articolo 15** detta disposizioni transitorie, prevedendo che nel **primo biennio** di applicazione della legge, in considerazione della necessità di dare immediata attuazione agli impegni assunti dal PNRR, si intendono **accreditate tutte le Fondazioni I.T.S.** già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le Fondazioni I.T.S. per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione. Viene in particolare specificato che gli I.T.S. che alla data di entrata in vigore della presente legge erogano percorsi formativi corrispondenti al sesto livello EQF si adeguano ai **nuovi standard e criteri**, entro la data indicata nei decreti attuativi previsti<sup>24</sup>.

## **PROVINCE AUTONOME (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

L'**articolo 16**, infine, dispone che le **Province autonome di Trento e Bolzano** provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

---

<sup>23</sup> Di cui all'articolo 13 del [DPCM 25 gennaio 2008](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

<sup>24</sup> V. i decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 544- 2387-2692-2868-2946-3014](#)

Prima lettura Senato

[AS 2333](#)

Seconda lettura Camera

[AC 544- 2387-2692-2868-2946-3014-B](#)

[Legge 15 luglio 2022, n. 99](#)

*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.*

<b>Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare</b>			
<b>Gruppo Parlamentare</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>
FDI	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	41 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IPF	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	88 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	5 (83,3%)	0 (0%)	1 (16,7%)
M5S	69 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	38 (88,4%)	0 (0%)	5 (11,6%)
PD	70 (100%)	0 (0%)	0 (0%)